



IL TRIBUNALE DI PESCARA

composto dai signori magistrati:

Dott.ssa Anna Fortieri

Presidente

Dott.ssa Domenica Capezzerà

Giudice

Dott.ssa L. Tiziana Marganella

Giudice est

riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente:

DECRETO

Sul ricorso proposto da [REDACTED] s.n.c. (CF: [REDACTED]) con sede legale in Alanno (PE) via del Vecchio Mulino, [REDACTED] per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

sentito il socio amministratore legale rappresentante della ricorrente, comparso davanti al giudice delegato per l'istruttoria ai sensi dell'art. 162 L.F.;

comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, che è comparso ed ha espresso parere favorevole;

verificato che, nel termine assegnato (27.06.2014) è stata depositata il 24.06.2014 la proposta concordataria, ex artt. 161 e 184 c. II LF, comprensiva di piano, unica sottoscritta dall'amministratore della società debitrice corredata della relazione del dott. [REDACTED], ai sensi dell'art. 161 c. 3° L.F., attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità della proposta aziendale;

-premessi che la società istante ha chiesto di essere ammessa al concordato preventivo sulla base di un piano finalizzato al totale soddisfacimento della platea creditoria, attraverso la liquidazione di un complesso patrimonio immobiliare di società terza, la Rovergarden srl, la quale assicurerebbe l'integrale pagamento al 100% di tutti i creditori sia chirografari che privilegiati entro un anno dall'omologa;

- rilevato che la [REDACTED] ha chiesto di essere ammessa al concordato preventivo sulla base di un piano liquidatorio che, a seguito delle integrazioni di cui all'atto del 30.09.2014, risulta così articolato:

1) pagamento integrale delle spese di procedura (indicate in € 72.000,00) e della totalità dei debiti (indicati in € 1.204.830,54, sulla scorta della rinuncia dei crediti vantati dai soci [redacted] e [redacted]) entro un anno dall'omologa;

2) soddisfazione integrale dei mentovati debiti mediante:

a. il realizzo del credito vantato verso [redacted] srl (di € 656.389,49 ricondotto nel prudente valore del 30% di realizzo pari ad € 197.000,00, oltre € 3.300,00 derivante da un ulteriore credito) di € 200.300,00,

b. il realizzo di € 10.000,00 dalla vendita dell'unico bene immobile della società,

c. il realizzo di € 60.100,00 dalla vendita delle attrezzature e delle macchine di proprietà della società,

d. il realizzo del credito vantato verso la società p.a. [redacted] pari ad € 30.000,00;

d. il reperimento delle restanti risorse necessarie per garantire il totale pagamento dei creditori (pari ad € 976.43054, o la diversa misura derivante da eventuali carenze nei realizzzi) mediante l'intervento di finanza terza da parte della società [redacted] s.p.a., che si impegna alla destinazione delle liquidità provenienti dall'alienazione di propri immobili (valutati secondo perizia asseverata agli atti in complessivi € 4.550.000,00), senza alcuna preclusione al numero ed alla tipologia dei capannoni da vendere, fino ad ottenere le somme necessarie per il rispetto del soddisfacimento integrale del concordato preventivo proposto, da realizzare previo conferimento del ricavato della liquidazione dei beni stessi in *trust* liquidatorio autodichiarato, con designazione quale *trustee* l'amministratore della [redacted] spa [redacted], quale *protector* il Commissario Giudiziale nominando e quale beneficiario la massa dei creditori del concordato preventivo;

e. la collocazione a disposizione per l'integrale soddisfacimento della platea creditoria dell'intero patrimonio dei soci, libero da vincoli e pesi, senza alcuna preclusione alla vendita dei beni immobili dei singoli soci, in riferimento ai quali si dichiarano attivate le iniziative volte alla vendita che avverrà contemporaneamente ai tentativi di vendita dei beni della [redacted] srl, e, comunque, sempre nel rispetto del termine di un anno dall'omologa;

-considerato che , in ordine al rapporto di debito-credito tra la società istante (che vanta € 656.390,00) e la soc. ██████ Resine srl (che vanta a sua volta € 425.406,10) l'integrazione al piano prevede la possibilità di compensazioni esclusivamente dopo il pagamento di tutti i creditori della ██████ Abruzzesi, privilegiati e chirografari, adottando il criterio della postergazione del pagamento del creditore;

- osservato che l'unico gravame sussistente sul complesso patrimonio immobiliare della ██████ srl è costituito da un'ipoteca derivante da contratto di mutuo fondario del 06.07.2009 del valore originario di € 400.000,00 (con un debito residuo di quota capitale di € 287.882,34) gravante su un solo immobile, diverso da quello indicato nel piano quale cespite sul quale prioritariamente è attribuito l'assolvimento ai fini del concordato preventivo;

-considerato che sussiste la competenza di questo Tribunale (avendo la ricorrente sede legale in ██████ dalla sua costituzione e comunque da oltre un anno) e che risultano sussistenti le condizioni di ammissibilità desumibili dagli artt. 1, 160, 161 e 163 L.F. (come modificati dal d.lgs. 169/2007), giacché:

a) la ricorrente è certamente imprenditore commerciale e non risulta la sussistenza delle condizioni di esenzione da fallimento previste dall'art. 1 e 5 L.F. come modificato dal d.lgs. 169/2007;

b) la ricorrente versa in stato di crisi, come attestato dalla situazione patrimoniale esposta in ricorso, che evidenzia un'eccedenza delle passività sulle attività;

c) la proposta è stata articolata in un piano di soddisfazione di tutti i crediti, che contiene l'indicazione sufficientemente determinata delle intenzioni del debitore, delle modalità operative previste per realizzarle e dei risultati attesi e promessi in termini di entità e tempi di soddisfazione dei crediti;

f) la proposta è stata integrata mediante l'allegazione di formali dichiarazioni di rinuncia dei soci a qualsiasi loro credito vantato verso la società proponente

e) la domanda di concordato preventivo è stata deliberata a norma dell'art. 152 l.f.,



g) è stata depositata relazione redatta dal dottore commercialista [REDACTED] [REDACTED], iscritto all'albo dei revisori contabili, attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario proposto;

h) la suddetta relazione, così come integrata in data 30.09.2014, contiene la motivazione sostanziale ed oggettiva delle attestazioni di veridicità dei dati (dando sufficiente conto della corrispondenza con i dati contabili, della regolarità formale della contabilità aziendale e delle verifiche di attendibilità sostanziale effettuate dal professionista) e della stima del valore dei beni il cui ricavato di liquidazione è messo a disposizione dei creditori;

- rilevato che né il piano ha previsto la suddivisione dei creditori in classi salva la distinzione tra creditori privilegiati e chirografari e la precisazione che questi ultimi verranno soddisfatti dopo i primi, e né sussiste alcuna obbligatorietà nella formazione delle classi stesse, pur in presenza di interessi di alcuni creditori differenziati rispetto a quelli della generalità degli altri: la mera discrezionalità di tale suddivisione discende sia dal dato testuale (art. 160 c. 1° L.F.) sia dall'impossibilità di censire tutti gli interessi di cui sono portatori i creditori

- ritenuto che, nell'ambito della verifica di ammissibilità, il tribunale ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, come effettiva realizzabilità della causa concreta, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine alla convenienza ed al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti, sulla scorta delle informazioni che potranno desumere dalla documentazione prodotta dalla ricorrente e dalla relazione che verrà predisposta dal commissario giudiziale ai sensi dell'art. 172 L.F.;

- ritenuto che, pertanto, la domanda è ammissibile e che la somma da depositare ai sensi dell'art. 163 L.F. può essere quantificata in € 15.000,00 pari all'incirca al 20% delle spese prevedibili;

- considerato che è ipotizzabile sin d'ora l'insufficienza del termine previsto dalla norma appena citata per la fissazione dell'adunanza dei creditori ai fini del compimento delle operazioni preliminari rimesse al commissario dagli artt. 171 e



172 L.F., sicché è opportuno fissare l'udienza stessa oltre il termine suddetto onde garantire la partecipazione informata dei creditori;

-ritenuto opportuno nominare quale commissario giudiziale l'Avv. [redacted], con studio in Pescara, alla v. [redacted],

-ritenuto opportuno nominare quale liquidatore giudiziale il dott. [redacted]

visto l'art. 163 L.F.;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta da [redacted] SNC;

Delega alla procedura il Giudice **Dott.ssa L. Tiziana Marganella**

Nomina Commissario Giudiziale l'Avv. [redacted] con studio in Pescara, Via Venezia [redacted].

Dispone che nel termine di quindici giorni da oggi la ricorrente provveda a depositare nella Cancelleria fallimentare la somma di Euro 15.000,00 per le spese, mediante versamento di libretto di deposito bancario vincolato all'ordine del giudice delegato alla procedura.

Ordina la convocazione dei creditori davanti al G.D. per l'udienza del **9 dicembre 2014 ore 9.30**

Dispone che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare entro il 14 novembre 2014 a ciascun creditore, al rispettivo indirizzo di p.e.c. (reperibile presso il registro delle imprese) e, solo in mancanza, a mezzo raccomandata o telefax (presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore), l'avviso ex art. 171 L.Fall. contenente: 1) la data dell'adunanza; 2) copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; 3) l'indicazione di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, specifico di questa sola procedura, che entro dieci giorni dalla nomina dovrà altresì comunicare al Registro delle Imprese; 4) l'invito a comunicare, entro quindici giorni dall'avviso, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al Commissario Giudiziale ogni sua eventuale variazione; 5) l'avvertimento che, in caso di omessa comunicazione del suo indirizzo di p.e.c. nel termine previsto, ovvero nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le successive



comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 31-bis L.Fall., senza ulteriori avvisi;

Ordina al Commissario Giudiziale di comunicare la propria relazione *ex art.* 172 L.Fall, entro dieci giorni prima dell'adunanza, agli indirizzi di p.e.c. indicati dai creditori; entro lo stesso termine, una copia cartacea della predetta relazione, unitamente all'elenco dei creditori che non abbiano indicato il loro indirizzo di p.e.c., dovrà essere depositata in cancelleria, per la consultazione riservata a tali creditori; il giorno dell'adunanza, il Commissario Giudiziale dovrà mettere a disposizione del Giudice Delegato la suddetta relazione su supporti di memoria esterni al proprio p.c. (chiavi usb, pen drive, memory stick, ovvero se necessario cd-rom o dvd);

Invita il Commissario Giudiziale a predisporre per la data dell'adunanza un prospetto analitico e nominativo di tutti i creditori aventi diritto al voto, con l'indicazione dell'importo del credito, ai fini dell'annotazione del voto espresso, ovvero del mancato esercizio del diritto di voto, ai fini della dell'applicazione dell'art. 178 co. 4 L.Fall.;

Manda al Commissario Giudiziale di verificare l'esistenza di creditori esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze ai sensi dell'art. 177 co. 4 L.Fall., ovvero di creditori postergati *ex lege*, ai sensi degli artt. 2467 e art. 2497-quinquies c.c.;

Dispone che la società ricorrente metta immediatamente a disposizione del C.G. le scritture contabili affinché questi possa produrle al Giudice Delegato per l'annotazione di cui all'art. 170 L.Fall.;

Ordina che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 L.F., nonché mediante inserzione sul quotidiano Il Centro, edizione di Pescara e che il Commissario Giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 L. Fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'eventuale annotazione sui pubblici registri.

Si comunichi alla società ricorrente e al C.G.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 23 ottobre 2014

Il Giudice est.

Dott.ssa L. Tiziana Marganella

Il Presidente

Dott.ssa Anna Fortieri

Depositato in Cancelleria

il 28/10/2014

Il Direttore Amministrativo
(dott.ssa Lucia Di Rupo)